



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

SECONDA SESSIONE

PARERE 4 (1996)¹

SU

**IL PROGETTO PRELIMINARE DI RACCOMANDAZIONE
DEL COMITATO DEI MINISTRI AI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI
CIRCA LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE
E DELLE RESPONSABILITA'
FRA AUTORITA' CENTRALI E
COLLETTIVITA' LOCALI E REGIONALI
NEL SETTORE AMBIENTALE**

1. Discussione e approvazione, da parte della Commissione Permanente del Congresso, il 16 aprile 1996 (cfr. Doc. CG (2) 23, progetto di Parere preparato dal Sig. J. Harman, relatore).

Il Congresso,

1. In risposta alla richiesta del Comitato direttivo delle autorità locali e regionali (CDLR) che il CPLRE presenti un parere sul progetto preliminare di raccomandazione concernente la ripartizione delle competenze e delle responsabilità fra autorità centrali e collettività locali e regionali nel settore ambientale;
2. Ricordando la Risoluzione 245 (1993) della CPLRE sulla politica dei poteri locali e regionali in campo ambientale in Europa;
3. Ritenendo che la conservazione e la tutela ambientali rendono necessaria un'azione a tutti i livelli di governo per imporre degli obblighi alle forze di mercato che sono generalmente più sensibili alla nozione di crescita economica che a quella di miglioramento della qualità della vita;
4. Considerando che i grandi problemi ambientali che si pongono in Europa riguardano sempre più le zone urbane e sono il più delle volte la conseguenza diretta o indiretta di una rapida urbanizzazione;
5. Considerando il fatto che la nozione di sviluppo sostenibile richiede ormai urgentemente l'attenzione non solo delle autorità centrali ma anche dei poteri locali, che costituiscono il livello di governo più vicino alla popolazione, e che numerosi enti locali creano individualmente carte ambientali, programmi d'azione in favore dell'ambiente, un'Agenda 21 su scala locale e cercano di far in modo di integrare i principi dello sviluppo sostenibile nell'ambito dei gruppi comunitari e organizzando dibattiti durante tavole rotonde;
6. Considerando che la nozione di sussidiarietà è importante per la realizzazione dei programmi di azione ambientali, i quali richiedono un'azione al livello più basso possibile di governo secondo il tipo di provvedimento di cui si tratta, e che bisogna considerare in questo contesto l'Agenda 21 delle città come complementare all'azione regionale e nazionale per uno sviluppo sostenibile;
7. Considerando che le responsabilità nei confronti dell'ambiente passano sempre di più dalle autorità centrali alle autorità comunali, le quali hanno un contatto diretto con i problemi ambientali e possono agire più efficacemente e a minor costo;
8. Considerando che le autorità locali e regionali sono importanti datori di lavoro e grossi produttori e consumatori di beni e di servizi e che hanno anche i mezzi per influire sull'ambiente con l'attuazione di alcuni provvedimenti, e hanno quindi indubbiamente un ruolo rilevante da svolgere nella realizzazione dello sviluppo sostenibile;
9. Considerando tuttavia che alle collettività locali e regionali può essere impedito di mettere in opera provvedimenti che comprendano comportamenti durevoli in fatto di prestazioni di servizi, per via di regolamenti che richiedono che la maggior parte di

quei servizi siano sottoposti alla concorrenza e per mancanza di mezzi e di capacità per influire sui fornitori di beni e di servizi affinché migliorino le loro prestazioni in campo ambientale;

10. Considerando che pressioni di vario tipo e di varia provenienza, e in particolare da parte del pubblico, si esercitano sui comuni per far in modo che essi aumentino i loro investimenti e migliorino le loro politiche in campo ambientale;

11. Considerando tuttavia che le attività degli enti locali nel settore dell'ambiente non dispongono di solito di risorse finanziarie sufficienti e che, in alcuni Paesi, oltre alle restrizioni finanziarie, il contenuto delle decisioni delle autorità locali è anch'esso limitato;

12. Considerando inoltre che il potere di decisione degli enti locali è molto limitato, mentre invece la gestione delle questioni ambientali è di loro competenza;

13. Considerando che gli enti locali abbisognano di poteri e di risorse per mettere in opera iniziative quali l'Agenda 21 delle città, che dev'essere sviluppata nell'ambito dell'impegno regionale e nazionale a favore dello sviluppo sostenibile, conformemente alla decisione dei rappresentanti dei governi nazionali al Vertice di Rio nel 1992;

14. Considerando che in molti Paesi gli enti locali non hanno praticamente da rendere conto direttamente dei loro atti in vari settori, e che la proliferazione degli enti ambientali è contraria alle nozioni di presa di decisione e di responsabilità democratica, con come conseguenza il fatto che importanti settori d'attività sfuggono spesso a qualsiasi controllo democratico;

15. Sottolineando che la creazione di società dipenderà dalla possibilità per le autorità locali e regionali di disporre dei mezzi per tutelare, migliorare e trasformare l'organizzazione fondamentale delle collettività da esse gestite. Anche se strutture e un orientamento, internazionali e nazionali, sono necessari, in ultima analisi saranno le politiche e le azioni locali e regionali a garantire uno sviluppo sostenibile;

16. Persuaso che i principi della Dichiarazione di Rio e dell'Agenda 21 possono essere introdotti a tutti i livelli e in tutti i settori della società e che nessun ente per lo sviluppo mondiale riuscirà ad avere successo in mancanza di una strategia d'azione coordinata su scala locale;

17. **Suggerisce di includere i seguenti emendamenti nel progetto di Raccomandazione:**

A. Per quanto riguarda il punto a, a pagg. 3 e 4 (*Quest'ambito giuridico dovrebbe prevedere in particolare : (...)*):

18. Sopprimere l'espressione *se necessario e idoneo* nel primo sottoparagrafo;

Par. 4

19. Inserire fra il primo e il secondo sottoparagrafo (*la definizione, (...) e la definizione su scala nazionale (..)*) due nuovi sottoparagrafi :

- il pieno riconoscimento del fatto che le collettività locali e regionali sono partner indispensabili della realizzazione di politiche ambientali e sanitarie sane e la garanzia che esse dispongano dei mezzi necessari per assumersi le loro responsabilità e realizzare i compiti che sono stati loro assegnati;

- l'aumento dei mezzi messi a disposizione delle collettività locali e regionali per gestire lo sviluppo e lo sfruttamento delle risorse sul loro territorio in maniera al tempo stesso benefica, da un punto di vista ecologico, e durevole a lungo termine;

20. Sostituire l'inizio del quarto sottoparagrafo (*la possibilità per le autorità locali o regionali, entro i limiti delle loro competenze, di decretare norme locali più severe rispetto a quelle fissate sul piano nazionale e di adottare (...)*)

- l'abilitazione delle autorità locali e regionali, entro i limiti delle loro competenze, a decretare norme locali maggiormente severe rispetto a quelle fissate su scala nazionale e ad adottare (...);

21. Alla fine del quarto sottoparagrafo, sopprimere l'espressione *quando ciò non determina distorsioni sensibili della concorrenza, e;*

22. Aggiungere fra il quarto e il quinto sottoparagrafo (*la possibilità per le autorità locali e regionali e i provvedimenti idonei (...)*) un nuovo paragrafo :

- l'autorizzazione concessa alle autorità locali di applicare criteri ambientali nella loro politica di acquisti e di aggiudicazioni, affinché possano stipulare contratti con imprese che abbiano un atteggiamento responsabile per quanto riguarda l'ambiente e incoraggiare le imprese locali ad adottare metodi di lavoro maggiormente rispettosi dell'ambiente;

23. Aggiungere un nuovo sottoparagrafo dopo il quinto sottoparagrafo (*I provvedimenti idonei (...)*):

- l'obbligo fatto agli enti per l'ambiente di render conto della loro azione all'autorità locale, regionale o centrale interessata, a seconda della zona geografica coperta dalle loro operazioni;

B. Per quanto riguarda il punto c, a pagg. 4 e 5 :

24. Modificare l'ultimo sottoparagrafo (*lo scambio di esperienze(...)*) nel modo seguente :

- lo scambio di esperienze fra le varie collettività e fra i vari Stati membri, incoraggiando i buoni comportamenti e aiutando gli Stati dell'Europa centro-orientale a trattare i loro gravi problemi attinenti all'ambiente.

C. Per quanto concerne il punto d, a pagina 5 :

25. Sopprimere l'espressione *per quanto possibile* dalla prima riga;

26. Ristrutturare il paragrafo e aggiungervi due nuovi sottoparagrafi nel modo seguente :

Di fornire alle autorità locali e regionali l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per un'efficace realizzazione delle politiche di difesa dell'ambiente e, in particolare :

- di favorire e di cofinanziare i progetti di infrastruttura pesante delle autorità locali e regionali che cooperano per prevenire, riutilizzare e riciclare i residui, soprattutto quelli urbani, e per restaurare l'equilibrio ambientale.

- di appoggiare l'introduzione di considerazioni a carattere ambientale nell'ambito del processo decisionale delle collettività locali e regionali, in modo che possano privilegiare soluzioni rispettose dell'ambiente;

- di sostenere le collettività locali e regionali, segnatamente quelle che devono essere operative con mezzi finanziari ridotti, nei loro sforzi per definire e per mettere in pratica strategie dell'Agenda 21 delle città.

D. Per quanto riguarda il punto finale del progetto di Raccomandazione, a pagina 5:

27. Aggiungere, dopo il punto e, un nuovo punto f nel modo seguente :

f. Di invitare gli enti locali ad organizzare consultazioni con i gruppi comunitari su questioni concernenti lo sviluppo sostenibile e di abilitarli a dar seguito alle conclusioni di queste consultazioni.

